131. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	3088
Disegno di legge (*Assegnazione a Commissione in sede referente*)	3088
Interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno	3079
Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea	3088
Missioni valevoli nella seduta del 6 febbraio 1995	3087
Proposte di legge:	
(Adesione di un deputato)	3087
(Annunzio)	3087
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	3087
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	3088

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

A) INTERPELLANZE.

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere – premesso che:

l'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 23 luglio 1991 recita: « i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4 »;

l'articolo 22 della citata legge n. 25 del 1955 in materia di contribuzione per gli apprendisti recita: « Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo, è effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 310 per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 130 per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione.

Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative è svolto con l'osservanza delle norme in vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il quale ripartisce l'importo fra le gestione gli Istituti interessati nelle seguenti misure:

a) per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, lire 180 ecc. *omissis* »;

dal 1° marzo 1974 non esistono più le marche assicurative, bensì si versa direttamente all'INPS l'importo corrispondente alla quota di contribuzione settimanale prevista per gli apprendisti con la specifica modulistica, detta quota di contribuzione, varia all'inizio di ogni anno ed attualmente per gli apprendisti soggetti all'assicurazione infortuni ammonta a lire 4.582 settimanali;

l'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) esige il pagamento del premio assicurativo per i dipendenti assunti dalle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991 emettendo ingiunzioni di pagamento e redigendo verbali di accertamento disattendendo completamente le norme di legge sopra citate, sostenendo che la quota di contribuzione non comprende il premio INAIL cosa peraltro non vera visto che l'articolo 22 della legge n. 25 del 1955 lo recita espressamente;

l'Ente sta facendo causa attraverso l'Avvocatura dell'INAIL contro i ricorrenti (datori di lavoro) che si oppongono al pagamento dei premi assicurativi peraltro non dovuti così come dettato dalla legge n. 223 del 1991 in materia di dipendenti assunti dalle liste di mobilità e risulta che

l'INAIL sia stata condannata da più pretori al pagamento, in quanto soccombente, alle spese di liste;

anche ammettendo che l'INAIL in caso di accertamento riscontrasse che il datore di lavoro ha errato nel versamento della quota contributiva, potrebbe pretendere esclusivamente il pagamento della differenza tra la quota prevista per gli apprendisti assicurati contro gli infortuni e non assicurati –:

se il Ministro intenda richiamare l'INAIL all'applicazione delle norme di legge dettate dalla citata legge n. 223 del 1991, onde evitare inutile contenzioso che naturalmente graverebbe su tutti i cittadini italiani.

(2-00093) « Sartori, Grugnetti ».

(5 luglio 1994).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere – premesso che:

alla fine del '93 CGIL CISL UIL del Piemonte, FIM FIOM UILM e il Consiglio di fabbrica della *ex* Indesit CEAT – Manifattura di Giaveno avevano concordato con il Ministero del lavoro che alle lavoratrici e ai lavoratori Indesit-CEAT Man. di Giaveno, licenziati nell'agosto del '93 e posti in lista di mobilità venisse concordata la possibilità di ottenere sei mesi di indennità di mobilità aggiuntiva;

ciò perché così era già avvenuto per i lavoratori GEPI e per quelli in disoccupazione speciale;

le lavoratrici e i lavoratori Indesit, CEAT Man di Giaveno che in precedenza con altri avevano ottenuto un prolungamento della CIGS, ma riducendo in termini corrispondenti l'indennità di mobilità, si trovano ad agosto '93 nella seguente situazione:

quelli sotto i 40 anni (circa 400) in lista di mobilità senza più indennità di mobilità;

quelli tra i 40 e i 50 anni (circa 800) in lista di mobilità con solo sei mesi di indennità di mobilità fino a febbraio '94;

quelli ultra cinquantenni (circa 100) in lista di mobilità con indennità sino a febbraio "95;

il decreto-legge n. 40 del 18 gennaio 1994, all'articolo 5 comma 15 concedeva i suddetti sei mesi;

i successivi decreti che hanno reteirato con modificazioni il decreto-legge n. 40 del 1990, prima il decreto-legge n. 178 del 1994 (17 marzo 1994) articolo 5 comma 14 e successivamente il decreto-legge n. 299 del 16 maggio 1994, articolo 5 comma 14 hanno modificato il testo precedente, facendo saltare il diritto di sei mesi di indennità di mobilità a coloro che avevano meno di 40 anni e a cui scadeva l'indennità di mobilità nel '93;

tale diritto non è stato ripristinato neppure nella recentissima riconversione in legge con modifica del decreto-legge n. 299 del 1994, che reca: « Disposizioni urgenti in materia di occupazione e fiscalizzazione degli oneri sociali ». Pare a questo punto indispensabile sanare questa situazione che crea una incertezza di diritto e che rischia di aprire un contenzioso giuridico per diritti accesi con decreto-legge n. 40 del 1994, e sottratti con i decreti successivi per un banale errore di formulazione del testo –:

quali solleciti interventi intenda adottare per dare soluzione positiva a tale vicenda.

(2-00126) « Magda Negri, Lucà, Giugni ».

(20 luglio 1994).

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione, per sapere – premesso che:

risulta all'interpellante che la CIT spa, di cui le ferrovie dello Stato è azioni-

sta di maggioranza, ha avviato la procedura per il licenziamento di 178 dipendenti;

sembra che la CIT, mentre erano in corso le trattative con le organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto aziendale, ha disdettato tutti gli accordi aziendali violando i princìpi costituzionali –:

quali iniziative si intendano assumere per accertare, se nelle procedure adottate si siano verificate delle violazioni di legge ed eventuali responsabilità;

quali misure di carattere generale si intendano adottare per salvaguardare l'occupazione dei lavoratori che si trovano in gravi difficoltà.

(2-00231) « Cascio ».

(7 ottobre 1994).

B) INTERROGAZIONI.

LA VOLPE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere – premesso che:

le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono promuovere, nell'ambito delle loro attribuzioni e disponibilità di cui al comma 7, progetti socialmente utili per il raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario, mediante l'utilizzazione di soggetti di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 nonché di lavoratori sospesi con diritto al trattamemto straordinario di integrazione salariale –:

se i lavoratori che hanno prestato la loro opera per almeno 12 mesi in base alla normativa suddetta abbiano diritto ad un periodo di ferie. (3-00156)

(21 luglio 1994).

LIA, ROTUNDO e TAURINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'industria commercio ed artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere – premesso che:

la Fiat Allis negli anni 1970 aveva costruito uno stabilimento che occupava circa 2.000 operai che tendevano a raggiungere i 2.600 posti di lavoro;

la stessa Fiat Allis, costruita col contributo dello Stato, nel corso degli anni si è trasformata in Fiatallis, poi in Fiatallis Europa, e ancora in Fiat Geotech e infine in Fiata Hitachi;

la crisi dell'azienda è iniziata sin dagli anni 1980 con una riduzione progressiva di personale fino a raggiungere una quota di poche centinaia di operai mettendo gli altri prima in Cassa integrazione per poi passare al licenziamento;

negli anni, molti tentativi sono stati fatti con incontri al Ministero del Lavoro, dell'Industria e alla Presidenza del Consiglio senza mai una soluzione;

la situazione venutasi a creare in tutta la provincia di Lecce è ormai insostenibile sotto l'aspetto occupazionale e per la mancanza di risposte concrete alla domanda della gente;

il 20 settembre 1994, un operaio, Elio De Giorgi di 52 anni di Nardò sposato con tre figli, dopo essere stato messo in Cassa integrazione nel 1990 e poi licenziato, si è dato fuoco per la disperazione, per il fatto di non sapere come fare per mantenere la propria famiglia senza possibilità di trovare un lavoro;

potrebbero seguire a questo altri casi del genere –:

quali iniziative urgenti intenda prendere il Governo per venire incontro alla grave situazione occupazionale della provincia di Lecce;

quali decisioni urgenti intenda prendere per trovare una soluzione adeguata ai cassaintegrati Fiat Hitachi, atteso che è in corso un tavolo di trattativa presso il Ministero del lavoro, con la Fiat Hitachi e le organizzazioni dei lavoratori. (3-00234)

(21 settembre 1994).

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 6 febbraio 1995.

Arata, Arlacchi, Caccavale, Fassino, Grimaldi, Tiziana Parenti, Rodeghiero, Soldani, Viale.

Annunzio di proposte di legge.

In data 3 febbraio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GILBERTI: « Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, recante la definizione di impresa artigiana » (1968);

MASI: « Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario » (1969).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a proposte di legge.

Proposte di legge:

PECORARO SCANIO: « Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, in materia di trasferimento ai comuni dei beni confiscati » (561) *(annunziata nella seduta del 20 maggio 1994);*

NOVELLI ed altri: « Norme in materia di rilevazione dei consumi telefonici » (612) *(annunziata nella seduta del 1° giugno 1994);*

NADIA MASINI: « Norme per l'edilizia scolastica » (714);

NADIA MASINI: « Norme per lo sviluppo e la qualificazione degli asili nido » (715),

(annunziate nella seduta del 20 giugno 1994);

MONTECCHI ed altri: « Concessione dell'indennità di maternità alle casalinghe, alle studentesse e alle disoccupate » (886) *(annunziata nella seduta dell'11 luglio 1994);*

CHIAVACCI ed altri: « Nuove norme in materia di obiezione di coscienza » (995) *(annunziata nella seduta del 22 luglio 1994);*

sono state successivamente sottoscritte anche dal deputato SALES.

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge è deferita alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente:

MASI: « Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario » (1969).

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 degli articoli 72 e 126-*ter* del regolamento, il seguente disegno di legge è deferito alla Commissione speciale per le politiche comunitarie, in sede referente:

« Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994 » (1882) *(Parere della I, della II, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione).*

Trasmissione dal ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.

Il ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, con lettera in data 31 gennaio 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, la relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle Comunità europee, relativa al secondo semestre 1994 (doc. LXXXVII, n. 1).

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, sarà trasmesso, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2, del regolamento, alla Commissione speciale per le politiche comunitarie e, per il parere, a tutte le Commissioni permanenti.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-131
Lire 500